

Regolamento di Ateneo per lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle adunanze telematiche degli organi collegiali dell'Università degli Studi Roma Tre.
2. Il presente regolamento trova applicazione per i seguenti organi dell'Ateneo:
 - a) organi centrali: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei conti, Nucleo di Valutazione, Collegio dei Direttori di Dipartimento, Consiglio degli Studenti, Comitato Unico di Garanzia, Commissione etica, Presidio della Qualità; organi delle strutture didattiche e scientifiche: Consiglio e Giunta di Dipartimento, di Scuola, di Centro; organi, comunque denominati, che svolgono il coordinamento dei corsi di laurea e di laurea magistrale, dei corsi di dottorato di ricerca e di altri corsi di studio; Commissione paritetica docenti-studenti; altri organi collegiali attivi presso le strutture dipartimentali;
 - b) organi collegiali previsti dal regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario e dai regolamenti di funzionamento dei Centri istituiti presso l'Ateneo.

Art. 2 – Definizione

1. Per “adunanza telematica” si intende l’adunanza dell’organo collegiale svolta con la partecipazione a distanza, mediante teleconferenza, di tutti i componenti, compresi il Presidente e il Segretario.
2. Per “adunanza in presenza con partecipazione telematica” si intende l’adunanza dell’organo collegiale svolta in presenza, con la partecipazione a distanza, mediante teleconferenza, di uno o più componenti.
3. Per “adunanza telematica con mezzo di messaggistica elettronica” si intende l’adunanza svolta ai sensi dell’art. 9.

Art. 3 – Strumenti tecnici per lo svolgimento delle adunanze telematiche

1. Per lo svolgimento delle adunanze telematiche, di cui al precedente art. 2, sono utilizzati gli strumenti tecnici individuati dai competenti uffici dell’amministrazione centrale dell’Ateneo, in modo da garantire il più elevato livello di qualità del collegamento telematico tra i componenti dell’organo, nonché:
 - a) l’identificazione dei componenti dell’organo, mediante riconoscimento audio e/o video;
 - b) la reciproca percezione audio o audio-visiva tra tutti i partecipanti;
 - c) la possibilità di partecipare all’adunanza simultaneamente, in tempo reale, e su un piano di parità tra tutti i componenti, con interventi “a rotazione” per favorire un equilibrato dibattito;

- d) la possibilità di visione e di condivisione di documenti tra i partecipanti durante lo svolgimento dell'adunanza;
- e) la sicurezza dei dati e delle comunicazioni audio-video e testuali trasmessi, anche ai fini della tutela degli eventuali dati personali contenuti nella documentazione posta all'ordine del giorno;
- f) l'espressione dei voti in modo inequivocabile e palese per tutti i partecipanti;
- g) il rispetto del carattere di riservatezza dell'adunanza: ciascun partecipante non si trova in luogo pubblico, né aperto al pubblico e, in ogni caso, adotta accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza (come ad es. l'uso di auricolari o cuffie).

2. Per le adunanze telematiche gli uffici competenti coordinano la funzione di supporto tecnico, sia in relazione allo svolgimento di prove tecniche preliminari, sia durante le adunanze, al fine di consentirne il corretto svolgimento.

Art. 4 – Adempimenti preliminari all'adunanza telematica

1. Nell'atto di convocazione il Presidente precisa che l'adunanza sarà telematica ai sensi dell'art. 2, comma 1 e indica gli strumenti tecnici da utilizzare, di cui all'art. 3, comma 1.

2. L'Ufficio di Presidenza si assicura della predisposizione degli strumenti per effettuare il collegamento mediante teleconferenza tra tutti i partecipanti, al fine del regolare svolgimento dell'adunanza.

3. Nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento dell'adunanza, l'Ufficio di Presidenza accerta l'efficace collegamento audio o audio-video tra tutti i partecipanti, ai sensi dell'art. 3, e il raggiungimento del *quorum* strutturale di cui all'art. 44 dello statuto di Ateneo. Successivamente il Presidente dà inizio all'adunanza.

Art. 5 – Svolgimento dell'adunanza telematica e deliberazioni

1. Al fine dell'ordinato andamento dei lavori, l'eventuale dibattito sulla proposta di deliberazione illustrata dal Presidente si svolge con gli interventi dei partecipanti nell'ordine di prenotazione, che viene effettuata mediante le funzioni di messaggistica scritta dello strumento tecnico utilizzato per l'adunanza.

2. La manifestazione del voto su ciascuna proposta di deliberazione avviene in modo palese, utilizzando preferibilmente le funzioni di messaggistica scritta di cui al comma 1, in modo che tutti i partecipanti abbiano chiara contezza di tutti i voti espressi. Tali funzioni di messaggistica consentono la conservazione dell'espressione di voto di ciascun componente dell'organo almeno fino all'approvazione del verbale dell'adunanza.

3. Il risultato di ciascuna votazione, previo accertamento del Segretario, viene proclamato dal Presidente seduta stante e riportato successivamente nel verbale.

Art. 6 – Problemi tecnici nel corso dell’adunanza telematica

1. Qualora all’inizio o durante lo svolgimento dell’adunanza telematica insorgano problemi tecnici di collegamento in teleconferenza per uno o più partecipanti, il Presidente dell’organo, al fine di assicurare nel contempo la massima partecipazione all’adunanza e la correttezza dell’azione amministrativa:

- a) sospende i lavori stabilendo un termine temporale di ragionevole durata per attendere il ripristino del collegamento per tutti i partecipanti e la successiva ripresa dei lavori;
- b) superato il termine di cui alla lettera a) senza esito positivo, se il numero di partecipanti che restano collegati consente il raggiungimento del *quorum* strutturale di validità, dispone il proseguimento dell’adunanza e il componente che ha perduto il collegamento viene considerato assente giustificato per la parte dell’adunanza cui non ha partecipato, finché il collegamento non viene ripristinato o fino al termine dell’adunanza;
- c) superato il termine di cui alla lettera a) senza esito positivo, se il numero di partecipanti che restano collegati non consente il raggiungimento del *quorum* strutturale di validità, conclude l’adunanza e rinvia la trattazione dei rimanenti argomenti all’ordine del giorno ad altra adunanza, convocabile anche in deroga alle norme statutarie o regolamentari relative alla tempistica della convocazione. Le deliberazioni regolarmente approvate prima della sospensione dei lavori restano valide.

2. Nel caso in cui, durante la votazione su una proposta di deliberazione, insorgano problemi di collegamento in teleconferenza per uno o più partecipanti, tali da non consentire la verifica del raggiungimento del *quorum* funzionale all’approvazione della proposta ai sensi dell’art. 44, comma 4 dello statuto di Ateneo, si svolge la medesima procedura di cui al comma 1, con la ripetizione della votazione appena possibile o con il rinvio della votazione ad altra data.

Art. 7 – Verbale dell’adunanza telematica

1. Nel verbale si precisa che l’adunanza si è svolta in forma telematica ai sensi del presente regolamento e si indicano le modalità di accertamento dell’identità dei partecipanti adottate dall’Ufficio di Presidenza.

2. Nel verbale dell’adunanza telematica si dà conto, altresì, delle operazioni eventualmente svolte ai sensi dell’art. 6.

Art. 8 – Adunanza in presenza con partecipazione telematica

1. Nel caso delle adunanze convocate in presenza con possibilità di partecipazione telematica, il componente che intenda partecipare a distanza, mediante teleconferenza, ne fa richiesta all’Ufficio di Presidenza, di norma entro e non oltre le 48 ore precedenti l’adunanza, dichiarando il possesso degli strumenti idonei, *hardware* e collegamento di rete, di cui all’art. 3, comma 1.

2. Per l’adunanza in presenza con partecipazione telematica si applicano le norme di cui agli articoli da 3 a 7 del presente regolamento.

Art. 9 – Adunanza telematica con mezzo di messaggistica elettronica

1. Le strutture Dipartimentali e le altre strutture dell'Ateneo possono adottare modalità di svolgimento di adunanze telematiche dei propri organi collegiali con un mezzo di messaggistica elettronica che consenta:

- a) la trasmissione delle proposte di deliberazione e dell'eventuale documentazione di corredo a tutti i componenti, con l'indicazione del termine temporale entro il quale i partecipanti possono formulare le proprie dichiarazioni di voto;
- b) l'identificazione di ciascun componente e delle relative comunicazioni, in particolare della dichiarazione di voto formulata per ciascuna proposta di deliberazione;
- c) la pubblicità tra tutti i partecipanti di tutti gli interventi e di tutte le dichiarazioni di voto formulati nel corso dell'adunanza;
- d) il rispetto dei *quorum* di validità previsti dall'art. 44 dello statuto di Ateneo;
- e) la conservazione degli interventi e delle dichiarazioni di voto di ciascun partecipante almeno fino all'approvazione del verbale dell'adunanza.

2. Il verbale dell'adunanza di cui al presente articolo viene approvato ai sensi del regolamento di funzionamento dell'organo.

3. Nelle adunanze di cui al presente articolo gli organi collegiali adottano le deliberazioni di propria competenza, con l'esclusione di quelle relative ad argomenti relativi a: sviluppo strategico, programmazione dell'utilizzazione di punti organico e assegnazione di risorse finanziarie, modifiche regolamentari.

4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicate anche agli organi centrali dell'Ateneo, ad esclusione degli organi centrali di governo. Possono essere applicate, per quanto compatibili, alle Commissioni istruttorie degli organi centrali di governo dell'Ateneo.

Art. 10 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua emanazione.

2. Il presente Regolamento trova applicazione in via generalizzata negli organi di cui all'art. 1, comma 2, in sostituzione delle adunanze in presenza, per tutto il periodo di permanenza dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da virus Covid-19. Ciascun organo potrà deliberare l'applicazione del presente Regolamento alle proprie adunanze nel periodo successivo, quale alternativa alle adunanze in presenza, con una deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

3. La partecipazione alle adunanze di cui agli articoli da 2 a 8 dà diritto all'attribuzione del gettone di presenza, laddove previsto.

4. Tutti i contenuti in formato elettronico prodotti nel corso dello svolgimento delle adunanze previste dal presente regolamento sono da considerarsi riservati e non possono essere divulgati. Resta ferma la pubblicità dei verbali delle adunanze e dei relativi estratti, ai sensi delle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.